

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2024 - 2026
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Issiglio
Provincia di Torino**



SOMMARIO

PREMESSA: Il quadro normativo di riferimento

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1.RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2.MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati in concessione

3.SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

4. DOTAZIONE RISORSE UMANE

5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

a) Entrate

b) Ricorso all'indebitamento

c) Spese

d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale

e) Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

f) Piano triennale delle opere pubbliche

g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.”

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di

utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2- Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio;
- **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUP 2024/2026 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l’impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *“contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.”*
- Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.
- Del comma 42 relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.

- Del comma 44 che istituisce un fondo d'investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all'anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.

B. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) **è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di

analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.

- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono** un apposito fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).
- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre, chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **manca di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1.RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	405	-	-	-	-
2002	31 dicembre	396	-9	-2,22%	-	-
2003	31 dicembre	400	+4	+1,01%	187	2,14
2004	31 dicembre	414	+14	+3,50%	198	2,09
2005	31 dicembre	417	+3	+0,72%	192	2,17

2006	31 dicembre	420	+3	+0,72%	196	2,14
2007	31 dicembre	432	+12	+2,86%	195	2,22
2008	31 dicembre	421	-11	-2,55%	201	2,09
2009	31 dicembre	414	-7	-1,66%	203	2,04
2010	31 dicembre	422	+8	+1,93%	207	2,04
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	427	+5	+1,18%	210	2,03
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	425	-2	-0,47%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	434	+12	+2,84%	209	2,08
2012	31 dicembre	429	-5	-1,15%	210	2,04
2013	31 dicembre	414	-15	-3,50%	209	1,98
2014	31 dicembre	399	-15	-3,62%	204	1,96
2015	31 dicembre	392	-7	-1,75%	194	2,02
2016	31 dicembre	398	+6	+1,53%	194	2,05
2017	31 dicembre	398	0	0,00%	193	2,06
2018*	31 dicembre	391	-7	-1,76%	200,47	1,95
2019*	31 dicembre	397	+6	+1,53%	202,27	1,96
2020*	31 dicembre	409	+12	+3,02%	(v)	(v)
2021*	31 dicembre	409	0	0,00%	(v)	(v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

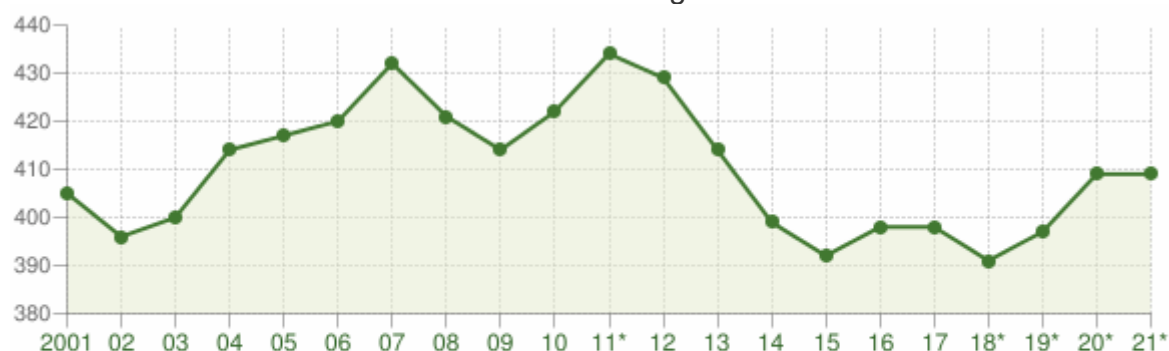
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Issiglio** dal 2001 al 2021. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ISSIGLIO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Risultanze del territorio

Il Comune di Issiglio è posto ad una altitudine di 485 metri s.l.m. e insiste su una superficie di 5,6 km² con una densità abitativa di 73 ab/km².

Risultanze della situazione socio economica locale.

Contribuenti per classe di reddito IRPEF anno 2020:

Classe di reddito	Numero contribuenti
Da 0 a 10.000,00	72
Da 10.000,00 a 15.000,00	42
Da 15.000,00 a 26.000,00	120
Da 26.000,00 a 55.000,00	55
Da 55.000,00 a 75.000,00	c
Da 75.000,00 a 120.000,00	4
Oltre 120.000,00	c

C Dato oscurato per la tutela del segreto statistico

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – GAL VALLI DEL CANAVESE Quota 1,35 % www.galvallidelcanavese.it	Attività di pubbliche relazioni e comunicazione.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
SMAT S.P.A. Quota 0,01% www.smatorino.it	Gestione servizio idrico e attività ad esso connesse compresi studio e realizzazione impianti specifici.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
AZIENDA ENERGIA E GAS – SOCIETÀ COOPERATIVA (AEG COOPERATIVA) Quota 0,00356% www.aegcoop.it	Commercio di energia elettrica.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

3.SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente.

Esercizio	Saldo di cassa al 1° gennaio	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di cassa al 31 Dicembre
2020	96.618,97	554.328,11	448.102,70	202.844,38
2021	202.844,38	805.973,18	568.177,41	440.640,15
2022	440.640,15	657.766,60	972.288,94	126.117,81

La situazione di cassa del Comune presenta, al momento, un sostanziale miglioramento rispetto alla gestione degli esercizi precedenti, tale da consentire di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Livello di indebitamento.

La situazione debitoria per mutui a lungo termine, assunti negli scorsi anni per il finanziamento di spese di investimento, presenta, per l'anno trascorso, quello in corso e per il triennio a venire, la seguente evoluzione.

	2022 (cons.)	2023 (prev.)	2024 (prev.)	2025(prev.)	2026(prev)
Capitale residuo al 1° gennaio	73.228,57	51.683,90	30.083,90	13.483,90	6.883,90
Rata ammortamento	24.400,00	24.300,00	18.700,00	7.400,00	6.883,90
Quota capitale	21.544,67	21.600,00	16.600,00	6.600,00	6.583,90
Quota interessi	2.800,00	2.700,00	2.100,00	800,00	300,00
Capitale residuo al 31 dicembre	51.683,90	30.083,90	13.483,90	6.883,90	0,00

4.DOTAZIONE RISORSE UMANE

Q.F.	TIPOLOGIA
C2	RAPPORTO DI DIPENDENZA DIRETTA
C5	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
C1	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
C2	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
Totale	4

5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2024	2025	2026
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	285.600,00	285.100,00	285.100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	49.030,00	47.230,00	47.230,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	58.500,00	58.500,00	58.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	393.130,00	390.830,00	390.830,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	376.530,00	384.230,00	383.730,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	16.600,00	6.600,00	7.100,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	139.000,00	129.000,00	129.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		139.000,00	129.000,00	129.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	139.000,00	129.000,00	129.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

a) Entrate

Politiche del prelievo per il triennio 2024-2026.

Per il triennio 2024-2026 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2021(acc)	2022(acc)	2023(prev.)	2024	2025	2026
Avanzo amm.ne e FPV	54.595,00	217.658,05	119.912,00	0,00	0,00	0,00
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	261.236,56	304.994,43	290.040,00	285.600,00	285.100,00	285.100,00
2°Trasferimenti correnti	43.967,26	77.972,40	121.677,00	49.030,00	47.230,00	47.230,00
3°Entrate extratributarie	49.648,52	49.571,13	70.200,01	58.500,00	58.500,00	58.500,00
4°Entrate in conto capitale	305.065,72	704.951,22	926.746,53	139.000,00	129.000,00	129.000,00

6° Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9° Entrate per conto terzi e partite di giro	54.863,18	126.316,43	113.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	771.397,24	1.481.463,66	1.842.075,54	832.130,00	819.830,00	819.830,00

b) Ricorso all'indebitamento

Non si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovi mutui per il triennio 2024/2026.

c) Spese

E' stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2024-2026 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.

• Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2021 (imp)	2022(imp)	2023(prev)	2024	2025	2026
1° Spese correnti	297.583,90	293.549,03	516.894,03	376.530,00	384.230,00	383.730,00
2° Spese conto capitale	204.497,20	837.575,05	985.277,27	139.000,00	129.000,00	129.000,00
4° Rimborso prestiti	20.743,10	21.544,67	26.404,24	16.600,00	6.600,00	7.100,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	54.863,18	126.316,43	113.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	577.687,38	1.278.985,18	1.842.075,54	832.130,00	819.830,00	819.830,00

d) Acquisti di forniture e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2024/2026, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

e) Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;

- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.
- Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 giugno 2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la percentuale di "valore soglia" è stata determinata nel 29,5%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023 e del 35% per il 2024.

La Corte dei Conti, da ultimo la Sezione Regionale per la Lombardia con la deliberazione n. 41/2023/PRSP dell'8 febbraio 2023, ha chiarito che *“La nuova disciplina delle facoltà assunzionali prevista unicamente per il personale a tempo indeterminato, sostituendo la normazione preesistente informata al criterio del c.d. turn over, sottende la logica della effettiva “sostenibilità” della spesa per la nuova assunzione, ossia della c.d. sostenibilità del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti. **Qualora il predetto rapporto sia inferiore a quello risultante dall’applicazione del nuovo valore soglia**, la cui individuazione è stata demandata ad apposito decreto ministeriale, successivamente approvato con il DPCM del 17 marzo 2020, **non rileva l’avvenuto rispetto del limite quantitativo di spesa massima di personale previsto dall’art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potendo lo stesso essere superato per le nuove assunzioni.** Si richiama, in proposito, la norma di raccordo tra le due discipline, qual è l’art. 7, comma 1, DPCM 17.03.2020 che reca la seguente previsione: “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Ne deriva, come già chiarito da questa Sezione, la permanenza a carico del Comune dell’obbligo di rispettare il tetto di spesa fissato dal comma 557 quater, citato, che pertanto non è stato abrogato dalla novella legislativa sulle assunzioni da parte delle autonomie territoriali; del pari non risulta abrogata la sanzione comminata in caso di illegittimo sfioramento tetto de quo che trova applicazione nell’anno ad esso successivo (ad esempio, nel 2020 nell’ipotesi di violazione del limite ex comma 557, citato, avvenuta nel 2019). Solo qualora il Comune sia in regola con il predetto limite, può procedere al reclutamento a tempo indeterminato di nuovo personale, sulla base e nei termini previsti dalla predetta normativa, primaria e secondaria, recata rispettivamente dall’art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 e dalle norme del decreto attuativo 17 marzo 2020; **la maggiore spesa contratta per le nuove assunzioni, difatti, non si computa ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa in commento (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2020/PAR).**”*

- in base alle previsioni di cui all’art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo 2020 il Comune Issiglio si trova nella fascia dei comuni virtuosi in quanto inferiore al 29,5% del rapporto entrate correnti – spese di personale;
- il Comune di Issiglio rientra sia nei limiti della spesa di personale imposti dall’art. 562 della Legge 27 dicembre 2006, 296 sia nei limiti imposti dall’art. 33, co. 2 del D.L. 34/2019.

A seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Issiglio:

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2020/2022	$392.347,48 + 354.852,34 + 432.537,96 = 1.179.737,78 / 3 = 393.245,92$	393.245,92
B. FCDE bilancio di previsione 2022		23.810,00
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia A-B	$393.245,92 - 23.810,00$	369.435,92
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	$29,5\% \text{ di } 369.435,92 \text{ (C)}$	108.983,60

E. Spesa per il personale da Rendiconto 2022	Impegni di competenza al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.	51.327,84
F. Limite di incremento a regime	Valore soglia – Spesa 2022	57.655,76

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2024-2025-2026 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Spesa personale 2018	3. Incremento % da DM 17 marzo 2020	4. Incremento in valore assoluto	5. Limite di spesa (2+4)	6. Stanziamento a bilancio
2024	59.937,12	35%	20.977,99	80.915,11	50.490,00
2025 e succ.	Valore soglia pari al 29,5% della media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultimo esercizio con rendiconto approvato.			108.983,60	50.490,00

Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni nel triennio 2024-2025-2026.

f) Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo *(da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)*

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in

cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o relesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2024-2026 assommano a complessivi € 397.000,00 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2024-2025					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2024	2025	2026	Nel triennio
1	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021	85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
2	Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4	Proventi da concessioni edilizie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		139.000,00	129.000,00	129.000,00	397.000,00

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2024-2026 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi (comprensivi di quelli già riportati nel piano triennale delle opere pubbliche):

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2024-2026							
Oggetto			Importo				
	2023	Fin	2024	Fin	2025	Fin	Nel triennio
Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	50.000,00	2	0,00		0,00		50.000,00

Straordinaria manutenzione patrimonio comunale	0,00		40.000,00	3	40.000,00	3	80.000,00
Interventi di messa in sicurezza viabilità	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00	1	255.000,00
Manutenzione straordinaria strade e piazze	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	12.000,00
TOTALE	139.000,00		129.000,00		129.000,00		397.000,00

g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione

del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2024-2026 non sono previste alienazioni di beni patrimoniali.

